

BOZZE DI STAMPA

21 maggio 2020

N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato (1774)**

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BERNINI, MALAN, CANGINI, ALDERISI, GIRO, MOLES, GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1774 di Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

premesso che:

le norme del presente decreto disciplinano tutte le complesse operazioni relative alla chiusura dell'anno scolastico 2019/2020 e all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell'emergenza sanitaria e della protrazione del periodo di sospensione dell'attività didattica svolta "in presenza" oltre il 18 maggio 2020;

vengono previste inoltre misure eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché per assicurare la continuità, durante l'emergenza epidemiologica, delle attività formative delle Università, ivi comprese quelle pratiche e di tirocinio;

il decreto-legge detta disposizioni in merito alla sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego che tuttavia non risultano richiamate dal titolo del provvedimento;

il provvedimento appare riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale - norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione) -, tuttavia l'articolo 2, al comma 1 demanda ad una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di disciplinare, derogando a disposizioni vigenti, l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti nell'ambito dell'attività didattica ordinaria;

giòva ricordare in proposito che la legislazione vigente prevede che l'anno scolastico abbia inizio il 1° settembre e si concluda il 31 agosto (articolo 74 del decreto legislativo n. 297 del 1994); sempre in base al richiamato articolo 74, spetta ad ordinanze del Ministro dell'istruzione stabilire il termine delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche e le date delle festività; ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112 del 1998 alle regioni è invece demandata la definizione, entro questa cornice, del calendario scolastico;

a tal riguardo, non è stato chiarito se l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, adottata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni potrà sostituire, per l'anno scolastico 2020-2021, le singole deliberazioni regionali in merito al calendario scolastico, per quel che concerne la data di avvio delle lezioni;

diversamente, tale disposizione può generare incertezza normativa alimentando potenziali conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni;

considerato che:

sotto il profilo procedurale, non c'è da meravigliarsi per il ritardo con il quale il Governo adotta provvedimenti che invece dovrebbero essere per loro natura urgenti, confermando, ancora una volta, una prassi, assai censurabile;

se dal punto di vista formale i tempi per la conversione del decreto sono ad oggi regolari, dal punto di vista sostanziale stupisce come un decreto ritenuto di assoluta urgenza ed emanato l'8 aprile u.s. ovvero più di un mese e mezzo fa, sia ancora al vaglio di un solo ramo del Parlamento stabilizzando una prassi consolidata da questo Governo che vede un iter largo in una delle due camere e l'assoluta compressione dei tempi e della discussione nell'altra;

seppur consentita dai regolamenti, tale consuetudine, oltre a privare il parlamentare della legittima attività emendativa, rischia di diventare alquanto pericolosa dal punto di vista procedimentale;

le proposte avanzate da Forza Italia-UDC in Commissione Istruzione andavano nella direzione di modificare in modo costruttivo alcune palesi carenze contenute nel decreto legge;

tuttavia, tali suggerimenti non sono stati accolti denotando da parte del Governo scarsa considerazione e un atteggiamento poco disponibile al confronto nel merito, soprattutto per ciò che concerne azioni di supporto psicologico, rivolte a studenti, docenti e famiglie, per superare le difficoltà inter-

venute con l'insorgere dell'emergenza e un sostegno concreto e non soltanto formale agli studenti con disabilità,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1774.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.12 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, VERDUCCI, FATTORI, NUGNES

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:* «, secondo le esigenze rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche»;

b) *aggiungere infine:* «I risparmi derivanti dai compensi non corrisposti ai commissari esterni, limitatamente all'A.S. 2019/2020, disciplinati ai sensi decreto del 24 maggio 2007 e dalla nota del 2 luglio 2007, nel limite massimo di 10 milioni di euro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono assegnati proporzionalmente alle scuole per lo svolgimento dei recuperi degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/21».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» *aggiungere le seguenti:* «salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1».

1.18 (testo 2)

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, BARBARO, BORGONZONI

Al comma 3 e ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «18 maggio».

1.68 (testo 2)

AUGUSSORI, SAPONARA, DE VECCHIS, RUFA, PUCCIARELLI, PERGREFFI, ZULIANI, PILLON, BERGESIO, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BORGHESI, LUCIDI, IWOBI, STEFANI, CORTI, BORGONZONI, ARRIGONI, CASOLATI, PIANASSO, NISINI, CAMPARI, RIVOLTA, VALLARDI, Emanuele PELLEGRINI, FUSCO, LUNESU, TOSATO, OSTELLARI, MARTI, FAGGI, PAZZAGLINI, CANDURA, SBRANA, MONTANI, FERRERO, FREGOLENT, ALESSANDRINI, PITTONI, GRASSI, RIPAMONTI, PEPE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 4, lettera b):*

a) *dopo le parole:* «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», *inserire le seguenti:* «o per i candidati esterni che hanno optato per percorsi di istruzione parentale»;

b) *dopo le parole:* «decreto legislativo n. 62 del 2017», *aggiungere le seguenti:* «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

2) *Al comma 4, lettera c):*

a) *dopo le parole:* «specifiche disposizioni per i candidati esterni», *inserire le seguenti:* «siano essi privatisti o siano essi candidati che hanno seguito percorsi di istruzione parentale»;

b) *dopo le parole:* «decreto legislativo n. 62 del 2017», *aggiungere le seguenti:* «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

3) *Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017, l'espletamento dell'esame di idoneità annuale in presenza per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, con un esame consistente in un colloquio, in modalità telematiche, entro la prima metà del mese di giugno, per la valutazione delle competenze raggiunte.».

4) *Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. I candidati esterni, siano essi privatisti o candidati che provengano da percorsi di istruzione parentale, svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 a ridosso o in concomitanza con le date stabilite per lo svolgimento dell'esame di maturità, per il quale è stato, nei tempi e nelle modalità di legge, presentata domanda e

l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo con le stesse modalità previste dal comma 4 per i candidati interni.»

1.75 (testo 2)

AUGUSSORI, SAPONARA, DE VECCHIS, RUFA, PUCCIARELLI, PERGREFFI, ZULIANI, PILLON, BERGESIO, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BORGHESI, LUCIDI, IWOBI, STEFANI, CORTI, BORGONZONI, ARRIGONI, CASOLATI, PIANASSO, NISINI, CAMPARI, RIVOLTA, VALLARDI, Emanuele PELLEGRINI, FUSCO, LUNESU, TOSATO, OSTELLARI, MARTI, FAGGI, PAZZAGLINI, CANDURA, SBRANA, MONTANI, FERRERO, FREGOLENT, ALESSANDRINI, PITTONI, GRASSI, RIPAMONTI, PEPE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Qualora la sessione straordinaria di cui al precedente comma si svolga oltre il 31 luglio 2020, le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021, comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020, sono prorogate di sessanta giorni, al fine di consentire la partecipazione dei candidati esterni che hanno sostenuto l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria.»

1.77 (testo 3)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, il personale docente ed ATA rientrato in Italia per l'insorgere della crisi pandemica, con approvazione delle rispettive sedi consolari e assunto in comando al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale secondo l'art. 186 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, trascorsi 20 giorni dal rientro in comando continuerà a percepire l'indennità personale al 50% per tutto il periodo necessario in deroga al limite dei 50 giorni stabilito dal comma 1 del predetto art.186 del DPR 5 gennaio 1967, n.18, e fino al termine della crisi sanitaria.

8-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le sedi consolari, provvederà a comunicare al personale in comando il termine di cessazione dello stesso e la restituzione in servizio all'estero con

almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all'estero del personale in Italia.

8-quater. Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia, corrispondente al ricovero ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didattica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non rientra nel limite previsto dall'art. 183 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, dal momento che trattasi di attività lavorativa.

8-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *8-bis*, *8-ter* e *8-quater* non determinano oneri economici aggiuntivi.»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies».

ORDINE DEL GIORNO

G1.108 (testo 2)

AUGUSSORI, SAPONARA, DE VECCHIS, RUFA, PUCCIARELLI, PERGREFFI, ZULIANI, PILLON, BERGESIO, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, SAVIANE, BORGHESI, LUCIDI, IWObI, STEFANI, CORTI, BORGONZONI, ARRIGONI, CASOLATI, PIANASSO, NISINI, CAMPARI, RIVOLTA, VALLARDI, Emanuele PELLEGRINI, FUSCO, LUNESU, TOSATO, OSTELLARI, MARTI, FAGGI, PAZZAGLINI, CANDURA, SBRANA, MONTANI, FERRERO, FREGOLENT, ALESSANDRINI, PITTONI, GRASSI, RIPAMONTI, PEPE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

premesso che:

l'Ordinanza ministeriale sull'esame di Stato II ciclo 2019/20 pubblicata il 16 maggio 2020 fissa al 17 giugno p.v. l'inizio delle sessioni d'esame per i candidati interni con l'avvio dei colloqui;

l'ordinanza prevede inoltre che i candidati esterni svolgeranno, in presenza, gli esami preliminari per l'ammissione il 10 luglio p.v, mentre l'esame di Stato sarà disciplinato da successiva ordinanza, fermo restando che

dovrà avvenire nell'ambito della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del Decreto legislativo n. 62 del 2017,

impegna il Governo:

a trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la possibilità di partecipare ai test di accesso ai corsi universitari ad accesso programmato, qualora le sessioni d'esame di Stato non si svolgano entro il 31 luglio 2020, considerato che le date di effettuazione delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021, sono state già fissate per settembre e comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020.

EMENDAMENTI

1.0.17 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia Covid-19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1 commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti di ruolo, sprovisti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti non di ruolo, sprovisti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

3. II docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 dello stesso decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'art. 1 commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo

36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;

Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in

via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. II docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 dello stesso decreto.

9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per l'anno scolastico 2020/2021 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2021/2022 e destinata procedure concorsuali ordinarie.»

1.0.18 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Incremento posti in organico di diritto)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e conseguentemente in riferimento a tutte le operazioni di mobilità e di stipula di contratti a tempo indeterminato relative al medesimo anno, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e fermi restando i limiti di spesa delle norme ivi richiamate, è incrementata nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle liste di attesa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad orario ridotto, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione, con particolare riguardo alla lotta contro la violenza di genere.

2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno 2020 e' ridotto nella misura di 654 milioni e per l'anno 2021 e' ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi, lo stanziamento in bilancio suddetto non potrà superare quello rideterminato per l'anno 2021 ai sensi del precedente periodo.

3. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che annualmente vengono erogate nei confronti dei supplenti con nomina fino al termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore dello stesso Ente da utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione.»

1.0.211 (testo 2) [già 2.0.33 (testo 2)]

ROMEO, PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

1. Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente :

"Art. 120-bis

(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289."»

Art. 2

2.44 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, FATTORI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei 93 dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n.1921/2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione della lettera d-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.77 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, VERDUCCI, FATTORI, NUGNES

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale del comparto "Istruzione e Ricerca" nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca", fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.106 (testo 3)

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, BARBARO, BORGONZONI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare dell'emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall'apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2.0.4 (testo 3)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifica all'art. 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)

1. All' art. 4, comma 1-*undecies* sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*duodecies*. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-*quater*.

1-*terdecies*. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza

assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^a fascia.

1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."

2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

2.0.24 (testo 3)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

1. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

"6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla

partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2.0.41 (testo 2)

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza in linea con le indicazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare il necessario distanziamento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la realizzazione di nuovi nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche al fine di favorire e implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000.000 per gli anni 2020 e 2021, per l'attuazione di un "*Piano nazionale di messa in sicurezza, manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edifici scolastici di ogni ordine e grado*".

2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite presso gli Uffici Scolastici Regionali apposite "Commissioni tecnico ispettive" che, di concerto con i Comitati paritetici per la sicurezza operanti presso gli U.S.R., definiscono le linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli operativi per l'adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle misure organizzative per la prevenzione ed il contenimento della epidemia da COVID-19, tenuto altresì conto dell'esigenza di garantire il superamento e l'eliminazione

delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili.

3. Ai fini del reperimento ed utilizzo di spazi per lo svolgimento della didattica in presenza che rispondano ai requisiti minimi di distanziamento per ragioni di profilassi, le Commissioni di cui al comma 2 hanno il compito di effettuare sopralluoghi in tutte le scuole del territorio regionale e di certificare sia l'adeguatezza delle strutture scolastiche all'utilizzo e sia l'adeguatezza del protocollo operativo di sicurezza adottato, anche con riferimento alle misure volte a garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili.

4. Per quanto concerne la responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante l'emergenza COVID-19:

a) le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nel sistema scolastico (ai sensi degli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 81/08) che operano all'interno della Linea Gestionale e Operativa dell'Istituzione Scolastica, nonché le condotte degli altri soggetti della Linea Consultiva dedicati al Servizio di Prevenzione e Protezione degli Istituti scolastici (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, DSGA, RLS) non determinano, in caso di danni biologici agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, qualora abbiano adottato in modo corretto ed adeguato il protocollo operativo di sicurezza, come accertato dalla Commissione Paritetica dell'U.S.R. o dell'U.S.P.;

b) dei danni accertati in relazione alle condotte di cui alla lettera *a)*, compresi quelli derivanti dal mancato sopralluogo e/o dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo Ente di appartenenza (U.S.R./U.S.P.), che ha titolo e dovere specifico di individuare e fornire alle Istituzioni Scolastiche, presenti nel territorio di riferimento, i sopraccitati DPI adeguati sia per tipologia e sia per quantità;

c) ai fini della copertura della responsabilità civile dei danni accertati in relazione alle condotte di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'Ente di appartenenza ha la facoltà di stipulare un'assicurazione o di coprire l'integrazione dell'assicurazione delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di competenza.

5. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare - di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto anche conto del "*Pianonazionale del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021*" redatto dall'Unione delle Province d'Italia - entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

a) i progetti finanziabili ai sensi del presente articolo, e le misure di semplificazione che permettano di accelerare le procedure e consentire di aprire i cantieri in tempi rapidi;

b) l'assegnazione delle risorse stanziare su base regionale, con articolazione a livello provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;

c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi compresi i criteri generali per l'individuazione degli importi da corrispondere alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie che tengano, altresì conto del numero degli studenti, del numero complessivo di edifici scolastici, della tipologia delle singole scuole, della percentuale di affollamento delle strutture medesime nonché della realizzazione di interventi specifici volti a garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili;

d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secondo modalità semplificate e tempestive.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 1.500.000.000 per il biennio 2020-2021, si provvede mediante del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»

Art. 3

3.0.7 (testo corretto)

IANNONE, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Con il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione da adottare, secondo le previsioni della legge n. 12 del 5 marzo 2020 di conversione del decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020, entro il 30 giugno 2020, poi prorogato di tre mesi dall'art. 116 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fra le 25 posizioni dirigenziali di prima fascia di cui alla Tabella A allegata alla predetta legge n. 12 n. 2 posti vanno assegnati agli U.U.S.S.R.R. della Basilicata e dell'Umbria.»

Art. 4

4.13 (testo 2)

IANNONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

«1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, è disposta la sospensione delle procedure concorsuali di cui ai decreti del Ministero dell'Istruzione n. 497 e n. 510, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, per tutta la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I termini previsti per la presentazione delle istanze di partecipazione alle relative procedure sono, pertanto, rinviati ad una data successiva, da individuare tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto e dell'esigenza prioritaria di assicurare lo svolgimento delle procedure in condizioni di massima sicurezza.

1-ter. Con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo di tutti gli aventi diritto inseriti nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi nel 2016 e nel 2018 e nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

1-quater. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 1-ter è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con provvedimento ministeriale. Il personale docente ed educativo inserito nella graduatoria di cui al comma 1-ter e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può partecipare - con oneri a proprio carico - al percorso formativo di cui periodo precedente o, in opzione, presentare domanda per l'inserimento in coda nella stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

1-quinquies. Al percorso formativo abbreviato di cui al comma 1-quater può altresì partecipare, con oneri a proprio carico, il personale docente che ha prestato 36 mesi servizio nelle istituzioni scolastiche paritarie.

1-sexies. Sui posti vacanti e disponibili di sostegno si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di specifica abilitazione, di titolo di specializzazione e con 36 mesi di servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Sui posti residui si procede all'immissione in

ruolo del personale docente non abilitato, in possesso del titolo di specializzazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, e, in subordine, del personale docente abilitato, non in possesso del titolo di specializzazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno su posti di sostegno.

1-septies. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi del comma *1-sexies* è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:

a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in possesso del titolo di specializzazione;

b) un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione.

1-octies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche; quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50 milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

Art. 5

5.0.1 (testo 2)

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, PITTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modalità telematica per l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato)

1. Le riunioni e le sessioni volte alla correzione degli elaborati scritti delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato, e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia, possono svolgersi in modalità telematica. Le commissioni possono procedere alla correzione degli elaborati anche lavorando in sottocommissioni. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 6

6.7 (testo 2)

CAMPARI, PITTONI, ALESSANDRINI, BARBARO, BORGONZONI, SAPONARA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I 150 crediti da acquisire, per il triennio 2020-2022, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal DLgs 229/1999 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.

2-ter. In relazione all'emergenza sanitaria Covid-19, i candidati delle sessioni previste per l'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo che abbiano già conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, redatta dai rispettivi Ordini professionali, sono abilitati all'esercizio della professione.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con i Ministeri della Sanità, del Lavoro e del Welfare, sentita la Conferenza dei Rettori e i rispettivi ordini professionali vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma *2-ter.*»

Art. 7

7.0.13 (testo 3)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:

"*5-bis.* In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette posso-

no richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

Art. 7-ter.

(Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria).

1. In relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurgici abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

2-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

Agli oneri derivanti dal comma *2-ter*, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.18 (testo 3)

BORGONZONI, PITTONI, ALESSANDRINI, BARBARO, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, le spese sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli cinematografici, teatrali e musicali, in situazione di distanziamento sociale, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020, in Italia, sono interamente detratte dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12 di cui al suddetto decreto.

2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, la spesa deve essere certificata attraverso il possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
